
D.Lgs. 190/2010

Valutazione ambientale Definizione del Buono Stato Ambientale Traguardi ambientali

SUMMARY REPORT

Descrittore 8 Contaminanti

Ottobre 2018



1. Introduzione

La concentrazione di inquinanti nell'ambiente marino e i loro effetti vengono valutati tenendo in considerazione le disposizioni della Direttiva 2008/56/CE, così come richiesto dalla Decisione 2010/477/UE del settembre 2010 e dalla nuova Decisione 2017/848 del maggio 2017, ed anche le disposizioni pertinenti la Direttiva 2000/60/CE per le acque territoriali e/o costiere così da garantire un adeguato coordinamento dell'attuazione dei due quadri giuridici. Sono state considerate le sostanze o i gruppi di sostanze che: 1) sono inclusi nell'elenco delle sostanze prioritarie di cui all'allegato X della Direttiva 2000/60/CE e ulteriormente regolamentate nella Direttiva 2013/39/CE; 2) vengono scaricati nella regione, sottoregione o sottodivisione marina interessata; 3) sono contaminanti e il loro rilascio nell'ambiente pone rischi significativi per l'ambiente marino dovuti all'inquinamento passato e presente nella regione, sottoregione o sottodivisione interessata.

Nello specifico, vengono utilizzati i due criteri della Nuova Decisione (DECISIONE (UE) 2017/848 del 17 maggio 2017) di seguito riportati, compatibili con gli indicatori della Vecchia Decisione (Decisione 477/2010).

Elemento	Criterio	Parametro
Concentrazione de contaminanti	D8C1 — Primario: Nelle acque costiere e territoriali, le concentrazioni di sostanze inquinanti non superano i seguenti valori di soglia: a) per i contaminanti di cui al punto 1), lettera a), degli elementi dei criteri, i valori fissati a norma della direttiva 2000/60/CE; b)quando i contaminanti di cui alla lettera a) vengono misurati in una matrice per la quale non è stato fissato alcun valore ai sensi della direttiva 2000/60/CE, la concentrazione dei contaminanti nella matrice è fissata dagli Stati membri attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale; c) per altri contaminanti selezionati ai sensi del punto 1), lettera b), degli elementi dei criteri, le concentrazioni per la matrice specificata (acqua, sedimenti o biota) che possono dar luogo a effetti inquinanti. Gli Stati membri stabiliscono le concentrazioni attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale, considerando come verranno applicate nelle acque costiere e territoriali e al di fuori di esse. Al di fuori delle acque territoriali, le concentrazioni di contaminanti non superano i seguenti valori soglia: a) per i contaminanti selezionati ai sensi del punto 2), lettera a), degli elementi dei criteri, gli stessi valori applicabili all'interno delle acque costiere e territoriali; b) per i contaminanti selezionati ai sensi del punto 2), lettera b), degli elementi dei criteri, le concentrazioni per la matrice specificata (acqua, sedimenti o biota) che possono dar luogo a effetti inquinanti. Gli Stati membri stabiliscono tali concentrazioni attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.	Tutti i parametri per i quali sono stabiliti dei valori soglia a livello europeo e nazionale.
Effetti sul biota	D8C2 — Secondario : La salute delle specie e la condizione degli habitat (ad esempio la loro composizione per specie e l'abbondanza relativa in siti caratterizzati da inquinamento cronico) non subiscono	Risposte biologiche di bioaccumulo e biomarker associate alla presenza di

effetti negativi, inclusi effetti cumulativi o sinergici, a causa di contaminanti. Gli Stati membri stabiliscono tali effetti negativi e i valori di soglia attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale.

contaminanti.

Nella precedente Valutazione del 2012 le principali fonti di informazione a disposizione erano le banche dati SIDIMAR, ISPRA (progetti di ricerca), WISE-SOE, ARPA e dati in possesso di Università ed enti di ricerca. I dati utilizzati per questa nuova valutazione dello stato di qualità provengono sia da monitoraggi specifici eseguiti ai sensi della Direttiva Strategia marina (MSFD), sia dal monitoraggio dei corpi marino-costieri effettuato ai sensi della Direttiva quadro sulle acque (WFD); nello specifico dal monitoraggio MSFD delle ARPA, dal monitoraggio MSFD del CNR e dal monitoraggio per la WFD delle ARPA (dati EIONET).

Le figure 1-9 riportano per ciascuna sottoregione (e per ciascuna delle tre matrici, acqua sedimenti e biota) la distribuzione spaziale complessiva delle stazioni relative ai monitoraggi sopra riportati (MSFD-ARPA, MSFD-CNR, EIONET).




Figura 1. Distribuzione spaziale delle stazioni di campionamento dell'acqua della Sottoregione Mare Adriatico.




Figura 2. Distribuzione spaziale delle stazioni di campionamento dei sedimenti della Sottoregione Mar Adriatico.




Figura 3. Distribuzione spaziale delle stazioni di campionamento del biota della Sottoregione Mar Adriatico.




Figura 4. Distribuzione spaziale delle stazioni di campionamento dell'acqua della Sottoregione Mar Mediterraneo Occidentale.




Figura 5. Distribuzione spaziale delle stazioni di campionamento dei sedimenti della Sottoregione Mar Mediterraneo Occidentale.




Figura 6. Distribuzione spaziale delle stazioni di campionamento del biota della Sottoregione Mar Mediterraneo Occidentale.




Figura 7. Distribuzione spaziale delle stazioni di campionamento dell'acqua della Sottoregione Mar Ionio e Mar Mediterraneo Centrale.




Figura 8. Distribuzione spaziale delle stazioni di campionamento dei sedimenti della Sottoregione Mar Ionio e Mar Mediterraneo Centrale.




Figura 9. Distribuzione spaziale delle stazioni di campionamento del biota della Sottoregione Mar Ionio e Mar Mediterraneo Centrale.

2. Sintesi

La concentrazione di inquinanti nell'ambiente marino e i loro effetti vengono valutati tenendo in considerazione le disposizioni della Direttiva 2008/56/CE, così come richiesto dalla Decisione 2010/477/UE del settembre 2010 e dalla nuova Decisione 2017/848 del maggio 2017, ed anche le disposizioni pertinenti la Direttiva 2000/60/CE per le acque territoriali e/o costiere così da garantire un adeguato coordinamento dell'attuazione dei due quadri giuridici. Sono state considerate le sostanze o i gruppi di sostanze che: 1) sono incluse nell'elenco delle sostanze prioritarie di cui all'allegato X della Direttiva 2000/60/CE e ulteriormente regolamentate nella Direttiva 2013/39/CE; 2) vengono scaricate nella regione, sottoregione o sottodivisione marina interessata; 3) sono contaminanti e il loro rilascio nell'ambiente pone rischi significativi per l'ambiente marino dovuti all'inquinamento passato e presente nella regione, sottoregione o sottodivisione interessata.

Rispetto alla Valutazione Iniziale del 2012, dove in ciascuna sottoregione erano state individuate 3 Aree di Valutazione, in questa nuova Valutazione le Marine Reporting Units (MRU) corrispondono alle tre sottoregioni: Mare Adriatico (AS), Ionio e Mediterraneo Centrale (ISCMS) e Mediterraneo Occidentale (WMS). Le MRU si estendono fino alla Zona Economica Esclusiva (ZEE) con l'eccezione della sottoregione AS che si estende fino al limite delle acque territoriali italiane.

I dati utilizzati per questa nuova valutazione dello stato di qualità provengono sia da monitoraggi specifici effettuati ai sensi della Direttiva Strategia marina, sia dal monitoraggio dei corpi marinocostieri effettuato ai sensi della Direttiva quadro sulle acque. Si ripropongono i medesimi GES e Target attualmente in vigore nel Decreto del 17 ottobre 2014.

In generale la percentuale di copertura dei dati, sebbene differente per le varie matrici e sottoregioni, non è sufficientemente ampia da consentire un giudizio sullo stato ambientale secondo quanto stabilito nelle definizioni di GES del DECRETO 17 ottobre 2014.

Per quanto riguarda i target, da un confronto con le elaborazioni effettuate nella precedente valutazione del 2012, sebbene le aree valutazione siano differenti, si osserva quanto segue:

Biota

I dati disponibili per questa valutazione, qualitativamente confermano lo stato di qualità descritto nella valutazione iniziale (IA 2006-2012), in cui si evidenziava il solo superamento del valore soglia del mercurio nei due gruppi funzionali dei molluschi bivalvi e dei pesci demersali. Confrontando le percentuali di superamenti del mercurio tra l'IA e la valutazione attuale, si osserva che per le sottoregioni AS e ISCMS le percentuali coincidono per tutti e due i gruppi funzionali, mentre per la sottoregione AS si evidenzia una diminuzione delle stesse.

Sedimenti

Da un confronto con i dati della valutazione iniziale (IA 2006-2012) per tutte e tre le sottoregioni, si osserva mediamente una diminuzione delle percentuali di superamenti registrati per le categorie dei metalli e degli organoclorurati. Per quanto riguarda gli IPA invece si osserva un andamento opposto, cioè una aumento delle percentuali dei superamenti per le sottoregioni AS e WMS. Per la sottoregione ISCMS lo stato di qualità si mantiene costante per la fascia costiera, mentre presenta un leggero miglioramento per le aree offshore che presentano solo un 2,2% di superamenti.

<u>Acqua</u>

Da un confronto con i dati della valutazione iniziale (IA 2006-2012), si osserva mediamente una diminuzione delle percentuali di superamenti registrati per le varie categorie.

Effetti

In considerazione del numero esiguo dei dati a disposizione sugli effetti, non è possibile quantificare e stabilire una diminuzione delle lacune conoscitive in merito alla valutazione degli effetti biologici.

3. Definizione del Buono Stato Ambientale

Buono Stato Ambientale (GES)

G 8.1

Le concentrazioni, per ciascuna delle categorie di contaminanti regolamentate dalla legislazione pertinente e dagli obblighi internazionali, con l'eccezione dei radionuclidi, sono inferiori, in forma indicizzata e integrata per categoria di contaminanti, agli Standard di Qualità Ambientale previsti.

G 8.2

Per ciascuna delle categorie di contaminanti regolamentate dalla legislazione pertinente e dagli obblighi internazionali, con l'eccezione dei radionuclidi, le variazioni in termini di effetti biologici non sono significative rispetto ai rispettivi controlli e soglie.

G 8.3

Gli eventi gravi di inquinamento sono prevenuti ed i loro eventuali impatti sono minimizzati.

I valori soglia per la valutazione del G 8.1 sono quelli riportati dalla Legislazione di riferimento, che riporta gli standard di qualità nella colonna d'acqua, nei sedimenti e nel biota dei corpi idrici marino-costieri:

- Decreto legislativo n. 172/2015:
 - Tab 1/A Standard di qualità ambientale nella colonna d'acqua e nel biota per le sostanze dell'elenco di priorità
 - Tab. 2/A Standard di qualità ambientale nei sedimenti nei corpi idrici marino-costieri e di transizione
 - Tab. 3/A Standard di qualità ambientale nei sedimenti nei corpi idrici marino-costieri e di transizione ai fini della selezione dei siti per l'analisi della tendenza.
 - Tab. 3/B Standard di qualità ambientale nei sedimenti nei corpi idrici marino-costieri e di transizione per sostanze diverse da quelle dell'elenco di priorità
- Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 260/2010:
 - Tab. 2/A Standard di qualità nei sedimenti
 - Tab. 3/B Standard di qualità nei sedimenti per alcune delle sostanze diverse da quelle dell'elenco di priorità.

Per quanto riguarda il G 8.2, non esistono valori soglia normati a livello comunitario e nazionale. La valutazione del GES viene effettuata in riferimento agli organismi di controllo e alle soglie biologiche delle rispettive specie.

4. Traguardi ambientali

Traguardi Ambientali (Target)

T 8.1

Entro il 2020 sono ridotte le concentrazioni dei contaminanti per i quali sono stati rilevati valori superiori agli Standard di Qualità Ambientale previsti.

T 8.2

Sono ridotte le lacune conoscitive sulla valutazione degli effetti biologici dovuti alla contaminazione chimica.

T 8.2

E' decrescente la tendenza nelle occorrenze di eventi significativi di inquinamento acuto e vi è sostanziale riduzione dei loro impatti sull'ambiente marino.